

SCHEMA TECNICA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali

La legge in esame disciplina, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, disponendo che la gestione di tali impianti sia affidata, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

All'articolo 2, dopo avere precisato che per "gestione dell'impianto sportivo" si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi, viene specificato quale tipologia di impianti è esclusa dal campo di applicazione della legge come, ad esempio, quelli gestiti da società a capitale interamente pubblico.

Per quanto concerne le modalità di affidamento del servizio, l'articolo 3 stabilisce i casi in cui si può derogare, in virtù della struttura del territorio e dell'impianto stesso, alle procedure ad evidenza pubblica avvalendosi, invece, dell'affidamento diretto.

Oltre la necessaria garanzia che l'impianto sia aperto a tutti i cittadini, gli enti locali, per l'affidamento della gestione, devono tenere in considerazione ulteriori criteri, quali ad esempio una valutazione dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'affidatario, insieme al radicamento sul territorio e alla qualificazione professionale degli istruttori e allenatori, congiuntamente ad una valutazione relativa al piano economico.

L'articolo 5, invece, disciplina le convenzioni intercorrenti tra gli enti locali proprietari ed il soggetto affidatario, stabilendo che tali convenzioni debbano prevedere i criteri d'uso dell'impianto e contenere sia il piano di utilizzo, sia il piano di conduzione tecnica. Il primo stabilisce le tipologie dell'utenza e gli orari di utilizzo dell'impianto, il secondo, invece, contiene la descrizione delle attività di manutenzione e di custodia dell'impianto.

Le priorità a cui devono tendere le convenzioni riguardano anche la promozione sportiva sul territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

All'articolo 6 è previsto un reciproco scambio di informazioni e dati statistici tra la Regione, gli enti locali ed i soggetti gestori degli impianti, al fine di monitorare il sistema sportivo regionale.

Infine, è stabilito che le funzioni di vigilanza e controllo, che riguardano la gestione degli impianti sportivi, siano esercitate dall'ente proprietario.